



Comune di Nole

Città Metropolitana di Torino

Via Devesi 14 – Cap 10076 Tel. 011 9299725 – Fax. 011 9296129 – C.F. - P.IVA 01282670015
www.comune.nole.to.it e-mail uff.istruzione@comune.nole.to.it

ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000n. 53*”;

Visto l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: “*Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiari, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448*”;

Vista la GU nr. 31 del 07/02/2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto che il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha comunicato che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata pari al 5,4 per cento

RENDE NOTO

- l'assegno di maternità è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'INPS e riconosciuta alle mamme che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso;

- la domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dalle madri aventi diritto presso il Comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio. Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento della nascita o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica.

In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati poiché possono usufruire di un importo dell'assegno proporzionale al numero dei nati.

A CHI SPETTA:

L'assegno può essere richiesto dalle **madri residenti a Nole** cittadine italiane, comunitarie o se extra-comunitarie, deve essere in possesso di:

- Status di rifugiato/asilo politico o di protezione sussidiaria oppure ne deve essere in possesso il coniuge (art. 27 del D. lgs n. 251/07);
- Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98)
- Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07)
- Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07)
- Ricevuta della richiesta del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e delle Carte di soggiorno suddette.
- Permesso unico di lavoro (come da Ordinanza del Tribunale – sez. lavoro - del 15/02/2019, Dir. 2011/98/UE art. 3 comma 1: b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito

lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale).

- Se l'assegno è richiesto dalle cittadine extracomunitarie, anche il minore, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della Carta di soggiorno/Permesso di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta di soggiorno/Permesso di soggiorno di uno dei genitori.
- in mancanza della madre, hanno diritto, all'assegno, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
- nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l'assegno. **Per l'anno 2025 l'ISEE è pari ad € 20.382,90 €;**
- i richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro undeterminato importo fissato annualmente. Inoltre l'assegno spetta alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

IMPORTO DELL'ASSEGNO:

L'assegno viene corrisposto nell'importo complessivo di **€ 407,70 mensili (per 5 mensilità pari ad € 2.037) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2025** al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria (comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato sulla G.U. n. 31 del 07.02.2024).

PRESENTAZIONE DOMANDA:

Modalità on line: occorre essere in possesso delle credenziali SPID o CIE e la domanda può essere compilata al seguente link (sportello online del sito web del Comune di Nole):

<https://www.serviziapubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=n146&IDGruppoSelez=2232>

Successivamente all'invio del modulo on-line il sistema trasmette all'indirizzo mail legato alle credenziali, un messaggio di avvenuto ricevimento della domanda. In caso di mancato ricevimento si chiede di contattare l'Ufficio Istruzione nr. 011/9299725 per le opportune verifiche.

Modalità cartacea: il modulo è scaricabile dal sito web del Comune www.comune.nole.to.it o disponibile presso l'ufficio ISTRUZIONE – terzo piano del palazzo comunale.

I documenti necessari per poter presentare la domanda sono i seguenti:

- fotocopia attestazione ISEE in corso di validità, la certificazione ISEE dovrà includere i dati del minore per cui si richiede il beneficio;
- fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- (per extracomunitarie) fotocopia titolo di soggiorno valido (o fotocopia della ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta alla Questura per il rilascio di tale documento);
- (per extracomunitarie) eventuale fotocopia del permesso di soggiorno del bambino/a.

Per eventuali informazioni è possibile contattare l'Ufficio Istruzione al n. 011/9299725.